

Repertorio n. .... del .....

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

**ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA PER IL QUADRIENNIO 2021-2024.** =====

===== TRA =====

Il Sig. **Paolo Nobile**, nato a Brisighella (RA) l'1 maggio 1962 domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale 00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici in esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione ..... del ..... e attestazione di avvenuta efficacia a firma del Responsabile della Segreteria Amministrativa e Appalti del Settore Lavori Pubblici, protocollo generale n. ....;

===== E =====

Il Sig. ...., nato a ....., domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di ....., dell'Operatore Economico ....., giusto ....., con sede legale in ....., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di .....

=====

===== **SI PREMETTE** =====

- **che**, con bando protocollo generale numero ..... del ....., veniva

indetta, ai sensi dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, una procedura aperta per l'individuazione del soggetto con cui sottoscrivere l'Accordo Quadro in questione, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni

=====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'accordo quadro veniva aggiudicato all'Operatore Economico ....., come indicato nei verbali di gara e nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. .... del .....

- **che**, il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato a tutti gli offerenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, in data ..... mediante l'utilizzo del Sistema Acquisti Telematici Emilia - Romagna (SATER);

=====

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione dell'accordo quadro è scaduto il ..... e non sono state proposte impugnazioni avverso l'aggiudicazione;

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in sede di gara;

- **che**, a carico dell'operatore economico suddetto è stata verificata l'insussistenza di interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa;

- **che** l'accordo quadro in questione è finanziato per la durata di anni quattro (2021 - 2024) con quota parte dallo specifico contributo pluriennale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi e per gli effetti del **D.M. 123**

del 19 marzo 2020 “Finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane”, =====

**Art. 1 – OGGETTO** =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, aggiudica all’operatore economico....., con sede legale in .....

che accetta a mezzo come sopra, l’esecuzione **dell’accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione della rete stradale della Provincia di Ravenna per il quadriennio 2021 - 2024** descritto nei documenti contrattuali di cui all’art. 2 del presente accordo quadro. =====

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro utilità. =====

3. Anche ai fini dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010: =====

a) Il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro è il seguente:.....  
=====

b) Ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) ed un suo Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) derivato, i quali saranno comunicati all’appaltatore al momento dell’affidamento del contratto applicativo stesso. =====

4. L’oggetto del presente accordo quadro è integrato dai contenuti dell’offerta tecnico-economica presentata in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato,

proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi da parte della preposta commissione giudicatrice – nella propria offerta tecnica. =====

**Art. 2 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO =====**

**1.** L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti Applicativi durante la vigenza del presente accordo quadro (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad € ..... (diconsi euro .....) a cui vanno sommati € **95.594,89 (diconsi euro novantacinquemilacinquecentonovantaquattro/89)** per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta, al netto del ribasso dell' ..... per cento sull'elenco prezzi posto a base di gara di € **3.186.496,19 (diconsi euro tremilionicentoottantaseimilaquattrocentonovantasei/19)**, e così per un corrispettivo netto di € ..... (diconsi euro .....) oltre I.V.A.  
=====

**2.** Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo quadro stesso, entro quattro anni dalla sua sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato. =====

**3.** L'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi. =====

**4.** I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi unitari, al netto del ribasso offerto in sede di gara. È esclusa qualsiasi

revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'accordo quadro. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'accordo quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1 del Codice Civile. =====

**5.** Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'Amministrazione Provinciale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'Amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso. Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto pre-determinate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso della vigenza dell'accordo quadro. =====

**Art. 3 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE. =====**

**1.** Si intende per appaltatore o Impresa appaltatrice, l'operatore economico aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo. =====

**2.** Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2 del capitolato generale l'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. I pagamenti a favore dell'appaltatore, relativi ai singoli contratti applicativi, saranno effettuati con le modalità indicate nell'atto costitutivo del raggruppamento sopracitato. In ciascun contratto applicativo saranno individuati i conti correnti dedicati di ciascuna Impresa raggruppata. =====

Il conto corrente dedicato dell'Impresa ..... è il seguente

....., presso la Banca ....., Filiale di

..... ovvero altro conto bancario o postale comunicato alla

stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad

operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d'appalto, se l'operatore economico

aggiudicatario non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato

con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appal-

tante, a persona fornita dei requisiti tecnici e morali, per l'esercizio delle atti-

vità necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di ciascun con-

tratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione ap-

paltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

=====

**4.** Il Sig. ...., nato a ..... il ....., codice fiscale

.....in qualità di..... del.....è la persona delegata

ad operare sul conto corrente dedicato indicato nel comma precedente.

=====

**5.** Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è solleva-

ta da ogni responsabilità. =====

**Art. 4 – DURATA DELL'ACCORDO** =====

**1.** Il presente accordo quadro ha durata di anni quattro dalla data di sotto-

scrizione del medesimo.=====

2. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento del singolo contratto applicativo. =====

3. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo. =====

**Art. 5 – CAUZIONI** =====

1. L'operatore economico aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art 2.2.1 del capitolato d'oneri, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'operatore economico stesso così come meglio descritti nel capitolato d'oneri. Detta cauzione pari ad € ..... (diconsi euro ...../00) mediante polizza digitale fidejussoria assicurativa n. .... rilasciata in data ..... dall'Assicurazione ..... potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'accordo quadro così come previsto dal citato art 2.2.1 del capitolato d'oneri. =====

2. Per ciascuno dei contratti applicativi affidato all'interno del presente accordo quadro, l'appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni =====

3. La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno. =====

4. La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro. =====

5. In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'operatore economico aggiudicatario la reintegrazione della cauzione. =====

6. Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle fidejussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall'art. 2.6.3 del capitolato d'onori. =====

**Art. 6 – ASSICURAZIONI** =====

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'appaltatore relativamente a ciascun contratto applicativo, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. =====

2. Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicu-



relative: Partita 1 – opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo del Contratto Applicativo al lordo dell'I.V.A.; =====

Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro; =====

Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i 50.000,00 euro. =====

Responsabilità civile per danni causati a terzi (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non inferiore a € 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a € 500.000,00. =====

**3.** Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo, prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

**4.** La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. =====

**Art. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI =====**

**1.** Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà dell'Amministrazione, senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno, affidare l'esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal capitolato d'oneri, all'operatore economico aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro. =====

**2.** È facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'operatore economico aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'operatore economico aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al capitolato d'oneri e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. =====

**3.** Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'operatore economico aggiudicatario per la contemporaneità di più cantieri. =====

**4.** Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli Contratti Applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 1.2.3 del capitolato d'oneri. =====

**5.** L'Impresa appaltatrice dovrà presentare per ciascun contratto applicativo il Piano Operativo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D.lgs. 81/2008. =====

**6.** Salvo quanto previsto dal presente accordo quadro e dai documenti contrattuali dei singoli contratti applicativi, l'esecuzione dei lavori è disciplinata

dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, dal D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'accordo quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice. =====

**Art. 8 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE**

**PENALI =====**

**1.** Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3 e 2.5.1 del capitolato d'oneri, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore. =====

**2.** È facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto Applicativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la Direzione Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà sta-

bilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. =====

**3.** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relative a ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille (diconsi euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale. =====

**4.** La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato d'onori, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto applicativo in danno dell'appaltatore e conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell'operatore economico aggiudicatario. =====

**Art. 9 – SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI =====**

**1.** Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

**2.** La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare

le cause che ne hanno comportato la interruzione. =====

**3.** Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. =====

**4.** Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto applicativo senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. =====

**5.** Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato d'onori (articoli 2.5.4 e 2.5.5) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente comma. =====

**Art. 10 – PENALITA' LEGATE ALL'INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI =====**

**1.** L'operatore economico aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali e a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del

presente accordo quadro. =====

**2.** Richiamato quanto previsto dall'art. 2.5.6 e art 2.8.8 del capitolato d'oneri

vengono individuate le seguenti penali: =====

2.1 Penali relative alla esecuzione di ciascun Contratto Applicativo: =====

a) penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori

(pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale con-

secutivo di ritardo). La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nel-

la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dalla Direzione Lavori e nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione

Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati; =====

b) mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica

(pari all'uno per mille dell'importo del contratto applicativo per ciascuna ca-

renza contestata); =====

c) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008)

(euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformità non rego-

larizzata nei termini indicati dal Coordinatore della sicurezza o dal Respon-

sabile dei lavori); =====

2.2 Penali relative alla corretta applicazione dell'accordo quadro ed in speci-

fico euro 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui ai pre-

cedenti artt. 7 e 8 che l'operatore economico aggiudicatario deve porre in es-

sere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui ai contratti applicativi affidati-

gli. =====

**Art. 11 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE** =====

**1.** L'operatore economico aggiudicatario per ciascun contratto applicativo af-

fidato all'interno del presente accordo quadro si impegna a rispettare quanto

previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II Capo X – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore del capitolato d'oneri allegato materialmente al presente accordo quadro, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. =====  
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

2. Inoltre l'operatore economico aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'accordo quadro. =====

**Art. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI =====**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia. =====

2. Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del capitolato d'oneri ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi. =====

3. Come previsto dal Titolo II Capo V del capitolato d'oneri, l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile. =====

**Art. 13 – INVARIABILITA' DEI PREZZI =====**

1. Per le prestazioni previste nel presente accordo quadro e nei relativi contratti Applicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile. =====

**Art. 14 - VARIAZIONI AI PROGETTI =====**

1. Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi Contratti Applicativi, la stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. =====

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010. =====

3. L'Elenco prezzi unitari allegato al presente accordo quadro, come eventualmente integrato ai sensi dell'art.1.1.2 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti addizioni o detrazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice Contratti. =====

4. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti art. 5 e 6 del presente accordo quadro, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le modalità richieste dalla stazione appaltante. =====

**Art. 15 – PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO =====**



**1.** I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al presente accordo quadro, al netto del ribasso offerto in sede di gara. **2.** Richiamato quanto previsto agli articoli 2.6.1, 2.6.2, 2.6.2bis e 2.6.3 del capitolato d'oneri il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del capitolato d'oneri sopra citato) da ciascun capitolato speciale d'appalto. =====

**3.** Per i contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, sul valore del singolo contratto applicativo viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. =====

**4.** Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di unico ovvero più SAL e relativi certificati di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, e della rata di saldo pari al 5% dell'importo contrattuale, di cui agli articoli 2.6.2 e 2.6.2bis del capitolato d'oneri, tale importo sarà posto in liquidazione nei termini degli stessi articoli 2.6.2. e 2.6.2bis. =====

**5.** Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore o ai subappaltatori. =====

**6.** Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione di uno stato di avanzamento intermedio e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo definito per ciascun SAL dal capitolato speciale d'appalto. =====

**7.** Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'appaltatore in forza dei contratti applicativi sarà effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. =====

**8.** Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. =====

**9.** In ogni caso se il pagamento è superiore ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. **10.** In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010: =====

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 3; =====

b) ogni pagamento deve riportare il C.I.G. e il CUP comunicato per ciascun contratto applicativo; =====

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della Legge n. 136 del 2010; =====

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo e quindi del presente accordo quadro alle condizioni del capitolato d'oneri; =====

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti applicativi sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun contratto applicativo. In assenza di tali clausole i predetti contratti applicativi sono nulli senza necessità di declaratoria. =====

**11.** Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. =====

**Art. 16 – REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE PER OGNI CONTRATTO APPLICATIVO =====**

**1.** Come previsto all'art 2.9.2 del capitolato d'oneri in via generale, relativamente ad ogni contratto applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico capitolato speciale d'appalto, ai sensi dell'art 102 comma 8 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, si procederà con emissione del certificato di regolare esecuzione entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal Responsabile Unico del Procedimento. =====

**2.** Il Certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. ==

**3.** Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'operatore economico risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, , assuma carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. =====

**4.** L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

**Art. 17 – CESSIONE DEL CREDITO** =====

**1.** La cessione dei crediti vantati nei confronti della Provincia a titolo di corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'operatore economico aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. =====

**2.** La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Provincia. La cessione del credito

da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile alla Provincia qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra. =====

**3.** In ogni caso, la Provincia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

**Art. 18 – SUBAPPALTO** =====

**1.** In caso di divieto di subappalto per mancata indicazione dello stesso in sede di offerta: =====

Relativamente ai Contratti Applicativi di cui al presente Accordo Quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'Operatore Economico Aggiudicatario non ha dichiarato in sede di gara la volontà in tal senso (art 105 comma 4 lett. c) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni). =====

**2.** In ogni altro caso: =====

Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni. =====

**3.** L'Impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni e norme connesse. =====

**4.** La Stazione Appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente accordo quadro sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. =====

**5.** L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della Legge 136/2010 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della stazione appaltante. =====

**6.** In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni. =====

**7.** L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e norme connesse. =====

**8.** La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti. =====

**9.** Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, la Stazione Appaltante debba effettuare il pagamento diretto al Subappaltatore si concorda quanto segue:

- L'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento; =====

- L'appaltatore dovrà trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto. =====

- Nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'Appaltatore ed il Subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la Stazione Appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del Direttore dei Lavori. =====

**Art. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO =====**

**1.** Qualora nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Provincia, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile Unico del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. =====

**2.** In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni del contratto applicativo/dei contratti applicativi tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 2.4.3 del capitolato d'onere, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento dispone la risoluzione del contratto applicativo. **3.** Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori



ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo. =====

**4.** La Provincia ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi: =====

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; =====

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81; =====

- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. =====

**5.** Il Responsabile Unico del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto applicativo, dispone, con preavvi-

so di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.

**6.** In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento. =====

**7.** Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, la Provincia di Ravenna si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. =====

**8.** Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell'accordo quadro la Provincia di Ravenna escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art. 5 comma 1. =====

**9.** In tale circostanza il Responsabile Unico del Procedimento provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilità alla Provincia di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara. =====

**10.** L'operatore economico aggiudicatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Provincia. =====

**11.** Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente accordo quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile. =====

**12.** Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del Codice Civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'Impresa appaltatrice prevista dall'art. 6, comma 3 del presente accordo quadro, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del D.P.R. n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo. =====

**13.** In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Ravenna comunica all'Impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. =====

**Art. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE  
DEL DECIMO =====**

**1.** La stazione appaltante ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. =====

**2.** Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. =====

**3.** L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali la Provincia prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

**4.** I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Provincia a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma. =====

**5.** La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In

tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto. =====

**6.** A seguito dell'esercizio del diritto di recesso di cui sopra, l'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori, lasciando i magazzini ed i cantieri a disposizione della stazione appaltante entro il termine stabilito dalla stessa. In caso contrario lo sgombero dei magazzini e dei cantieri è effettuato d'ufficio dalla stazione appaltante a spese dell'appaltatore. =====

**Art. 21 CONTROVERSIE =====**

**1.** Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice, il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabiliti dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. ===== **2.** E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

n. 50 e successive modificazioni, relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro. =====

**3.** Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. **4.** Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto

stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50

e successive modificazioni. =====

**Art. 22 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'ACCORDO QUADRO**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente all'accordo quadro stesso:

All. 1) Elenco prezzi unitari; =====

All. 2) Capitolato d'oneri; =====

All. 3) Capitolato speciale d'appalto – norme tecniche; =====

All. 4) “*Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi*” sottoscritta dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministero dell'ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisita in atti al protocollo generale n. 26366 del 26 ottobre 2020; =====

**2.** Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei componenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del contratto presso l'archivio provinciale. =====

**3.** Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

**a.** offerta tecnico-economica presentata dall'operatore economico aggiudicatario; =====

**b.** polizza fidejussoria n. n. 1710.00.27.2799793909 rilasciata in data 4 luglio 2020 dall'Assicurazione SACE BT S.p.A., Agenzia Roveda Roberto di Cesenatico (FC) relativa alla cauzione provvisoria presentata in sede di gara che,

ai sensi di quanto previsto dall'art 2.2.1 punto 2 del capitolato d'oneri, viene mantenuta in essere per tutta la durata del presente accordo quadro. =====

c. relazione generale tecnica descrittiva =====

d. elenco delle strade provinciali. =====

e. inquadramento territoriale. =====

### **Art. 23 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI**

===== 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili. =====

### **Art. 24 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONE DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI =====**

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013 e successivamente modificato con atto del Presidente n. 165 del 27 dicembre 2017. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet. L'Impre-

sa Appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. =====

**3.** La violazione degli obblighi di cui al suddetto Codice può costituire causa di risoluzione dell'accordo quadro. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione dell'Accordo Quadro fatto salvo il risarcimento danni. =====

**Art. 25 – CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI =====**

**1.** Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente accordo quadro, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'Impresa Appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

**2.** L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta. =====

**3.** L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia

stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. ==

**Art. 26 – FORMA E SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE =====**

1. Il presente accordo quadro è stipulato mediante scrittura non autenticata ai sensi dell'art. 35, comma 7 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia”, così come modificato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 9 del 20 maggio 2020. Tutte le spese relative all’Accordo Quadro, e dei successivi contratti applicativi sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario del presente accordo quadro/Impresa appaltatrice, che espressamente le assume. =====

2. In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'accordo quadro al momento della sua stipula, i diritti di segreteria verranno versati dall'operatore economico aggiudicatario alla Provincia con cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno precedente ed applicando l'aliquota, di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari al valore complessivo. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente accordo



quadro sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. =====

**4.** L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

**5.** L'Appaltatore, con la firma del presente accordo quadro, dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, messa a disposizione dalla stazione appaltante al momento dell'ottenimento dei dati personali. =====

Letto, confermato e sottoscritto. =====

per la Provincia di Ravenna

per l' O.E. Aggiudicatario

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

**APPROVAZIONE SPECIFICA =====**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====

- art. 8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e correlate penali; =====

- art. 11- Oneri a carico dell'Appaltatore; =====

- art. 13- Invariabilità dei prezzi; =====

- art. 15 – Pagamenti in acconto – pagamenti a saldo; =====

- art. 16- Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione per ogni Contratto Applicativo; =====

- art. 18 – Subappalto; =====

- art. 19 – Risoluzione di Contratto Applicativo e dell’Accordo Quadro; =====

- art. 20 - Recesso dal Contratto Applicativo e valutazione del decimo; =====

- art. 22- Controversie; =====

- art. 25 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali. =====

per la Provincia di Ravenna

per l’ O.E. Aggiudicatario

Il Dirigente del Settore

Il Legale Rappresentante

**FORMULE DI CHIUSURA =====**

Il presente Accordo Quadro viene redatto su dieci fogli in carta uso bollo, resa legale in unico originale di cui sono state scritte per intero trentatre facciate e parte della presente con esclusione delle sottoscrizioni. =====

<b>Sommario</b>	
<b>Art. 1 – Oggetto</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 – Ammontare dell'accordo quadro</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere</b>	<b>5</b>
<b>Art. 4 – Durata dell'accordo quadro</b>	<b>6</b>
<b>Art. 5 – Cauzioni</b>	<b>7</b>
<b>Art. 6 – Assicurazioni</b>	<b>8</b>
<b>Art. 7 – Affidamento dei contratti applicativi ed esecuzione dei lavori</b>	<b>9</b>
<b>Art. 8 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e correlate Penali</b>	<b>11</b>
<b>Art. 9 – Sospensioni e riprese dei lavori</b>	<b>12</b>
<b>Art. 10 – Penalità legate all'inosservanza degli obblighi contrattuali Assunti</b>	<b>13</b>
<b>Art. 11 – Oneri a Carico dell'appaltatore</b>	<b>14</b>
<b>Art. 12 – disposizioni comuni ai contratti applicativi relativamente all'esecuzione dei lavori</b>	<b>15</b>
<b>Art. 13 – Invariabilità dei prezzi</b>	<b>15</b>
<b>Art. 14 – Variazioni ai progetti</b>	<b>15</b>
<b>Art. 15 – Pagamenti in acconto – pagamenti a saldo</b>	<b>16</b>
<b>Art. 16 – Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione per ogni contratto applicativo</b>	<b>19</b>
<b>Art. 17 – Cessione del credito</b>	<b>20</b>
<b>Art. 18 – Subappalto</b>	<b>21</b>

**Art. 19 – Risoluzione di contratto applicativo dell'accordo****quadro 23****Art. 20 – Recesso dal contratto applicativo e dell'accordo quadro 27****Art. 21 – Controversie 28****Art. 22 – Documenti che fanno parte dell'accordo quadro 28****Art. 23 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari 30****Art. 24 - Rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei dipendenti****provinciali 30****Art. 25 – Conformità agli standard sociali 31****Art. 26 – forma e spese di contratto, imposte, tasse e trattamento****fiscale 32**